



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**IL SINDACO**



EMAS  
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
N. Registro IT 000466

**SERVIZIO DEMANIO**

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 124/2020**

**IL SINDACO**

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale, in considerazione dei livelli di diffusione e di gravità raggiunti dall'epidemia da COVID-19 è stato dichiarato lo stato di pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis, e dell'art.4;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa slavi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19"

Visto il DPCM 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",

**Bandiera Blu**



Foundation for  
Environmental  
Education

**5 Vele**  
**2000 - 2018**



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)



**SPIAGGE ITALIANE**  
**CASTIGLIONE DELLA PESCAIA** 2019



# COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

## IL SINDACO



Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 Maggio 2020, "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della Fase 2;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana, n. 60 del 27 maggio 2020, "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la fase 2";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana, n. 61 del 30 maggio 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relativi a centri estivi e spiagge libere";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana, n. 63 del 8 giugno 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività borsistica e commercio al dettaglio su area pubblica";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana, n. 65 del 10 giugno 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020";

Ritenuto opportuno, nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni ai autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che il "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana", provvedere con la massima urgenza in quanto la tempestività delle misure adottate risulta determinante ai fini della loro efficacia;

Ravvisato che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nel comune, il Sindaco, quale autorità competente è tenuto ad adottare ogni misura di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Ritenuto indifferibile ed urgente adottare il presente provvedimento, previsto dal disposto dell'art. 50, comma 5-7 T.U.E.L. sul territorio comunale;

Ritenuto altresì che la misura adottata con la presente ordinanza non sia in contrasto con le misure statali e non ecceda i limiti previsti dalle disposizioni vigenti;

Visti i menzionati artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 in cui si individua il Sindaco quale autorità locale di protezione civile e di sanità;

Bandiera Blu

2000 - 2018



Foundation for  
Environmental  
Education

5 Vele  
2000 - 2018



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)



SPIAGGE ITALIANE  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 2019



# COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

## IL SINDACO



Visto il vigente Statuto comunale;

In attuazione di quanto sopra richiamato, fatte salve ulteriori eventuali proroghe in ragione della evoluzione della emergenza sanitaria;

Ritenuto disporre per tutto quanto sopra indicato e per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, introdurre la seguente disciplina relativa alle condotte da tenere nelle aree pubbliche quali aree demaniali marittime libere, aree pubbliche, aree mercatali, parchi e aree verdi, zone a traffico limitato (ZTL), aree pedonali urbane (APU) da parte dei fruitori al fine di contenere il rischio di contagio da COVID-19;

### ORDINA

per tutto quanto sopra indicato e per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,

#### SPIAGGE LIBERE

- a) L'installazione nei punti di accesso da via pubblica, alle spiagge libere, di adeguata cartellonistica con le principali informazioni sulle misure di prevenzione. In particolare dovranno essere ricordate le principali condotte da tenere sia in spiaggia che in acqua, in modo chiaro e sintetico sia in lingua italiana sia in lingua inglese al fine di assicurare la loro comprensione anche da parte dei fruitori stranieri;
- b) I frequentatori dovranno adottare comportamenti coerenti con le misure di prevenzione e rispettare le norme e le direttive nazionali e regionali finalizzate alla mitigazione del rischio Covid-19.
- c) Sarà cura degli utilizzatori delle spiagge libere effettuare una frequente pulizia delle mani e delle loro attrezzature da spiaggia.
- d) I frequentatori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e farne comunque uso in ogni situazione nella quale possa presentarsi l'evenienza del venir meno al distanziamento interpersonale.
- e) Sulle spiagge e nel mare devono essere rispettate scrupolosamente le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (raccomandato 1,8 mt). Le distanze interpersonali possono essere derogate per coloro che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (conviventi, etc.).
- f) I genitori/accompagnatori di minori dovranno vigilare affinché i minori stessi mantengano la distanza interpersonale da persone non comprese nelle deroghe sopra richiamate.

Bandiera Blu



Foundation for  
Environmental  
Education

5 Vele  
2000 - 2018



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)



SPIAGGE ITALIANE  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 2019



## COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

### IL SINDACO



- g) Deve essere assicurata una disposizione tra ombrelloni o altri sistemi di ombreggio in modo da garantire una distanza di 4 metri da quelli prospicienti.
- h) Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie, sdraio, etc.), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere comunque garantita una distanza di almeno 1,5 m. Tali distanze sono derogate per coloro che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (conviventi, etc.).
- i) Gli ombrelloni devono essere posizionati a mt 3 dai confini delle spiagge in concessione, mentre le attrezzature da spiaggia, quando non posizionate nel posto ombrellone, a mt. 1,5 dal confine spiagge in concessione.
- j) È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo e gli sport di squadra che possono dar luogo ad assembramenti.
- k) Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

### SPAZI PUBBLICI, PARCHI E AREE VERDI, AREE MERCATALI, ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E AREE PEDONALI URBANE (APU).

- a) è obbligatorio l'utilizzo della mascherina protettiva in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di 1 metro;
- b) è obbligatorio l'utilizzo della mascherina per tutti coloro che accedono alle aree mercatali, nonché per coloro che si trovano a circolare (in fase dinamica o statica) a piedi, indipendentemente dalla distanza interpersonale, nella ZTL e APU, negli spazi pubblici adiacenti ad esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande durante le fasce orarie di apertura al pubblico, in quanto nei momenti di maggiore affluenza risulta difficoltoso rispettare il distanziamento interpersonale;
- c) è obbligatorio l'utilizzo della mascherina per tutti coloro che accedono ai parchi e aree verdi presenti nel territorio comunale nei momenti di maggiore affluenza;

Il rispetto delle norme sopra indicate afferisce alla responsabilità individuale di ogni frequentatore di luoghi e spazi pubblici, parchi e aree verdi, aree mercatali, spiagge libere, zone a traffico limitato (ZTL) e aree pedonali urbane (APU).

### DISPONE

la validità della presente ordinanza fino a nuove disposizioni;

la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune e avviso sui quotidiani locali;

la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune.

### INCARICA

Bandiera Blu

2000 - 2018



Foundation for  
Environmental  
Education

5 Vele  
2000 - 2018



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)



SPIAGGE ITALIANE  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 2019



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

**IL SINDACO**



EMAS  
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
N. Registro IT 000466

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

### AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha decorrenza immediata.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs 104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del DPR 1199/1971.

Castiglione della Pescaia, 11.06.2020

Sindaco
FARNETANI GIANCARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

Bandiera Blu

2000 - 2018



Foundation for  
Environmental  
Education

5 Vele  
2000 - 2018



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglione della pescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)



SPIAGGE ITALIANE  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 2019